

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2012, n. 88-3598

Applicazione del regime di condizionalita' in attuazione del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal Decreto Ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011 e dal Decreto Ministeriale n. 27417 del 22 dicembre 2011. Revoca della D.G.R. n. 24-2640 del 26 settembre 2011.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, prevede che ogni beneficiario di aiuti diretti debba rispettare le regole di condizionalità, costituite da criteri di gestione obbligatori e da norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali, secondo quanto indicato rispettivamente negli allegati II e III del regolamento stesso.

I criteri di gestione obbligatori costituiscono requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, in attuazione di direttive e regolamenti comunitari già vigenti nell'ordinamento nazionale.

Le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli e a evitare il rischio di abbandono e di degrado nei terreni ritirati dalla produzione.

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), stabilisce che le regole di condizionalità debbano essere rispettate, nell'insieme delle superfici aziendali, dai beneficiari di aiuti relativi a diverse misure dell'Asse II (Miglioramento dell'ambiente e dello spazio naturale) dei Piani di sviluppo rurale.

Il quadro normativo nazionale per l'attuazione della condizionalità è stabilito dal Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale". Il Decreto elenca i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche ed ambientali e prevede che le Regioni e Province Autonome, in funzione delle specifiche caratteristiche territoriali, definiscano con propri provvedimenti gli impegni applicabili a carico delle aziende agricole.

In Piemonte il regime di condizionalità è stato definito in ultimo dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 24-2640 del 26/9/2011, in applicazione del decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011 che aveva modificato il citato decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009.

Il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 è stato poi ulteriormente modificato dal decreto ministeriale n. 27417 del 22 dicembre 2011. Per quanto concerne i criteri di gestione obbligatori, le modifiche hanno riguardato l'atto A4 (applicazione della direttiva nitrati), in merito alla deroga concessa dalla Commissione Europea alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, e gli atti C16 e C17 (igiene e benessere degli animali) con riferimento al D.lgs 7/7/2011.

Per quanto riguarda le buone condizioni agronomiche e ambientali, su proposta delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto è stato modificato lo standard 2.2 (avvicendamento), introducendo la possibilità di usufruire del prolungamento del periodo di monosuccessione senza dover dimostrare con analisi il mantenimento del livello di sostanza organica del suolo, a condizione di adottare tecniche colturali adeguatamente tracciate. E' stato inoltre introdotto lo standard 5.2 relativo al mantenimento o alla costituzione di fasce tampone lungo fiumi, torrenti e canali.

E' pertanto necessario adeguare con il presente provvedimento la definizione a livello regionale degli impegni di condizionalità. L'allegato I comprende i criteri di gestione obbligatori, a eccezione dell'Atto A4 che per la sua particolare complessità viene trattato a parte nell'allegato II. L'allegato III definisce le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Gli allegati alla presente deliberazione sono stati sottoposti in bozza alle Direzioni regionali interessate per le materie di rispettiva competenza, alle Amministrazioni Provinciali, alle Organizzazioni professionali agricole e all'ARPEA.

Come previsto dall'art. 22, comma 2 del citato Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, gli allegati sono stati trasmessi in bozza anche al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dal quale non sono pervenute indicazioni contrarie alla proposta.

A seguito delle consultazioni è stato predisposto il presente provvedimento, il quale sostituisce la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 24-2640 del 26 settembre 2011 che viene pertanto revocata.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto esso definisce condizioni di base per l'accesso ad aiuti finanziati con fondi nazionali e comunitari.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

- di approvare, in attuazione del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dal Decreto Ministeriale n. 10436 del 13 maggio 2011 e dal Decreto Ministeriale n. 27417 del 22 dicembre 2011, l'elenco degli impegni di condizionalità valevoli a livello regionale per l'anno 2012, riportati negli allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione:

1. allegato 1 - Criteri di gestione obbligatori, di cui all'art. 5 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009;

2. allegato 2 - Atto A4 dei criteri di gestione obbligatori (Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);

3. allegato 3 - Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali, di cui all'art. 6 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009.

Secondo quanto indicato all'art. 1, comma 2 del Decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., gli impegni di condizionalità si applicano:

a) ai beneficiari dei pagamenti diretti concessi a norma del Regolamento (CE) n. 73/2009;

b) ai beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello sviluppo rurale;
c) ai beneficiari dei pagamenti concessi ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, riguardanti programmi di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, alla vendemmia verde e pagamenti del premio di estirpazione;

- di revocare la deliberazione della Giunta Regionale n. 24-2640 del 26/9/2011, che ha definito le regole di condizionalità sulla base del quadro normativo nazionale allora vigente;
- di incaricare la Direzione Regionale Agricoltura di predisporre ove necessario disposizioni applicative di maggiore dettaglio per l'applicazione della condizionalità nell'anno 2012;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO 1 - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

(regolamento CE n. 73/2009, artt. 4-5 e allegato II)

ELENCO "A": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2005

- ATTO A1** DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI
- ATTO A2** DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE
- ATTO A3** DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
- ATTO A4** DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE
- ATTO A5** DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE
- ATTO A6** DIRETTIVA 2008/71/CE DEL CONSIGLIO, RELATIVA ALLA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI
- ATTO A7** REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97
- ATTO A8** REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE

ELENCO “B”: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2006

- ATTO B9** DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L’IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
- ATTO B10** DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL DIVIETO D’UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE
- ATTO B11** REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPALI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L’AUTORITA’ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
- ATTO B12** REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L’ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
- ATTO B13** DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L’AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE CONTRO L’AFTA EPIZOOTICA
- ATTO B14** DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L’INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE’ DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI
- ATTO B15** DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

ELENCO “C”: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2007

- ATTO C16** DIRETTIVA 2008/119/CE DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2008, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI
- ATTO C17** DIRETTIVA 2008/120/CE DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2008, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
- ATTO C18** DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

**ELENCO “A”: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME
DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2005**
(A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03)

CAMPO DI CONDIZIONALITA’: AMBIENTE

ATTO A1

DIRETTIVA 2009/147/CE
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI
Art. 3, art. 4 (paragr. 1, 2, 4), artt. 5, 7, 8

Recepimento nazionale

- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell’ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 “Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).

Recepimento regionale

- Legge regionale 12 marzo 1990, n. 12: “Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di parco, Zone di salvaguardia)” (B.U.R.P. n. 14 del 4/3/1990);

- Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)” (B.U.R.P. n. 39 del 25/9/1996);
- D.G.R. n. 37-28804 del 29/11/1999 riguardante la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di determinati territori (B.U.R.P. n. 51 del 22/12/1999), abrogata dalla D.G.R. n. 76-2950 del 22/5/2006.
- D.G.R. n. 76-2950 del 22/5/2006: Procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 228 del Trattato. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-378/01. Individuazione del nuovo sistema delle Zone di protezione Speciale (ZPS) della Regione Piemonte in attuazione della direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici” (B.U.R.P. n. 25 del 22/6/2006).
- D.G.R. n. 3-5405 del 28 febbraio 2007: Procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 228 del Trattato. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-378/01. Individuazione del nuovo sistema delle Zone di protezione Speciale (ZPS) della Regione Piemonte in attuazione della direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”. Integrazione della D.G.R. n. 76-2950 del 22/5/2006;
- D.G.R. n. 42-8604 del 14 aprile 2008 “Disposizioni sull’attività venatoria nelle ZPS in applicazione del D.M. 17 ottobre 2007”;
- D.G.R. n. 33-11185 del 6 aprile 2009 “Disposizioni sull’attività venatoria nelle ZPS in applicazione del D.M. 22 gennaio 2009. Modifica della D.G.R. n. 42-8604 del 14 aprile 2008”;
- Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e s.m.i.

Impegni applicabili alle aziende agricole

A norma dell’art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto si applicano le pertinenti disposizioni di cui all’art. 3, 4 e 5, commi 1 e 2, nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’art. 6 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

ATTO A2
DIRETTIVA 80/68/CEE
PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL’INQUINAMENTO
PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE
 Articoli 4, 5

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. della Repubblica Italiana n. 88 del 14.04.2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni: articoli 103 e 104.

Impegni applicabili alle aziende agricole

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, a livello di azienda agricola si applicano gli impegni di cui agli articoli 103 e 104 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., secondo quanto di seguito specificato.

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 - A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 - A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 - A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), fatte salve le acque reflue domestiche e le acque reflue a queste assimilate (art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- a) dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) dedite ad allevamento di bestiame;
- c) dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

ATTO A3
DIRETTIVA 86/278/CEE
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO,
NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
 Articolo 3

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario G.U. della Repubblica Italiana n. 38 del 15 febbraio 1992)

Impegni applicabili alle aziende agricole

A norma dell’articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini del rispetto del presente atto di condizionalità le aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione, di provenienza aziendale o extra-aziendale, sono tenute ad osservare gli impegni di seguito specificati.

L’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto nell’ambito della condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenziati in funzione del ruolo o dei ruoli svolti dall’agricoltore:

Ruolo dell’agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l’agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: <ul style="list-style-type: none"> – formulario di identificazione dei fanghi; – autorizzazione allo spandimento; – registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); – notifica agli Enti competenti dell’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; a.2 far rispettare all’utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.

B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a.1 e a.2, di cui è direttamente responsabile; b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi; b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.
C. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.

Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni per l'utilizzo dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

ATTO A4
DIRETTIVA 91/676/CEE
PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO
PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE
Articoli 4, 5

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni:
 - Art. 74, lett. pp: definizione di “zone vulnerabili”:
“zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
 - Art. 92: designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola:
sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A – III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 alla G.U. della Repubblica Italiana n. 102 del 4 maggio 1999);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (S.O. n. 120 alla G.U. della Repubblica Italiana n. 109 del 12 maggio 2006);
- Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Recepimento regionale

- Regolamento regionale n. 9/R del 18 ottobre 2002, “Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione (supplemento al B.U.R.P. n. 43 del 24/10/2002 – Suppl. ord. n.1);
- Regolamento regionale n. 2/R del 15 marzo 2004 'Modifiche al regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola e relativo programma d'azione);
- Regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007 “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” (B.U.R.P. n. 44 del 31 ottobre 2007).
- Regolamento regionale n. 8/R del 19 maggio 2008 “Modifiche al regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007 (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di

- origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))” (B.U.R.P. n. 21 del 22 maggio 2008).
- D.G.R. n. 116-9440 del 01 agosto 2008 “Disposizioni attuative del regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007 (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) Schema del programma di adeguamento delle strutture delle aziende esistenti” (B.U.R.P. n. 32 del 7 agosto 2008 – Suppl. ord. n.2)”
 - Regolamento regionale del 22 dicembre 2008, n. 19/R “Ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))” (B.U.R.P. n. 52 del 24 dicembre 2008)
 - Regolamento regionale 23 febbraio 2009, n. 2/R “Integrazioni ed ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)) (B.U.R.P. n.8 del 26 febbraio 2009)”
 - DGR n. 16-11713 del 6 luglio 2009 “Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R. Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni, Modello di registro dei materiali in ingresso agli impianti di digestione anaerobica e Modello di registro delle operazioni di cessione dei materiali in uscita dagli impianti di digestione anaerobica.” (B.U.R.P. n. 27 del 9 luglio 2009)
 - DGR n. 30-12335 del 12 ottobre 2009 “Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R (“Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”). (B.U. n. 43 del 29 ottobre 2009). Indicazioni operative per la redazione del Piano di utilizzazione agronomica.” (B.U.R.P. n. 43 del 29 ottobre 2009)
 - DGR n. 42-758 del 7 Ottobre 2010 “Disposizione attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n.10/R e s.m.i. (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola). Indicazioni alle Province per le attivita' di controllo (art. 27). (B.U.R.P. n. 41 del 14 ottobre 2010).
 - Regolamento 20 settembre 2011, n. 7/R “Aggiornamento del programma d'azione e modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ‘Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61’)”.
 - D.G.R. 18 ottobre 2011, n. 39-2768 “Disposizioni tecniche relative all'applicazione del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))”
 - D.G.R. 30 Dicembre 2011, n. 58-3246 “Presenza d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011 n. 721, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, notificata con il numero C(2011)7770.”

Impegni applicabili alle aziende agricole

A norma dell'art. 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità si applicano gli impegni specificati nell'allegato 2 della presente deliberazione. In proposito si riportano le seguenti indicazioni.

Il regolamento 27 ottobre 2007 n. 10/R, all'art. 3 comma 4 prevede che “il soggetto tenuto alla comunicazione aggiorni, tramite le procedure di cui al comma 1, le informazioni relative all'utilizzazione agronomica almeno una volta nell'ambito di ogni anno solare, fermo restando l'obbligo di effettuare variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico almeno 20 giorni prima dell'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici o delle acque reflue”. Il medesimo regolamento, all'art. 27 comma 1 ricorda che “sulla base delle comunicazioni ricevute, le province organizzano ed effettuano sia controlli cartolari che controlli nelle aziende”. L'art. 4 comma 1 del medesimo regolamento, invece, prevede che il Piano di Utilizzazione agronomica sia presentato unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 3, e con le modalità previste per la stessa.”

ATTO A5
DIRETTIVA 92/43/CEE
CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI
E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

Articoli 6, 13 paragr. 1, lettera a)

Recepimento nazionale

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10403) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 205);
- Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10404) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 205);
- Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10405) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 205);
- Decreto Ministero Ambiente 14 marzo 2011 Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (11A04108) (GU n. 77 del 4-4-2011 - Suppl. Ordinario n. 90);
- Decreto Ministero Ambiente 14 marzo 2011 Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (11A04109) (GU n. 77 del 4-4-2011 - Suppl. Ordinario n. 90);
- Decreto Ministero Ambiente 14 marzo 2011 Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (11A04110) (GU n. 77 del 4-4-2011 - Suppl. Ordinario n. 90).

Recepimento regionale

- DGR n. 419-14905 del 29/11/1999 “L.R. 3 aprile 1996 n. 47. “Norme per la tutela dei biotopi” Impegno della somma di lire 1.000.000 per interventi di gestione, manutenzione, ripristino e per l’acquisizione di aree. (cap. 26395/96)”, riguardante l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) proposti dalla Regione Piemonte. (B.U.R.P. n. 5 del 5/2/1997);
- D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007 “Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Aggiornamento e definizione del nuovo sistema regionale dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”;
- Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e s.m.i.

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all’art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità si applicano le pertinenti disposizioni di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

CAMPO DI CONDIZIONALITA’: SANITA’ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6

**DIRETTIVA 2008/71/CE DEL CONSIGLIO
RELATIVA ALLA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI
Articoli 3, 4, 5.**

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo n. 200/2010 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010.

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all’art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità si applicano gli impegni di seguito indicati, riferiti alle *aziende agricole con allevamenti suinicoli*.

A: COMUNICAZIONE ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) preferibilmente entro il mese di marzo nel registro aziendale ed in Banca Dati Nazionale (BDN);
- B.3 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio e BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti, movimentazioni). Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

ATTO A7

REGOLAMENTO (CE) 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.

Articoli 4, 7

Recepimento nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;

- D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina”(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)”;

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all’art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità si applicano gli impegni di seguito indicati, riferiti alle *aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini*.

A: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Registrazione dell’azienda presso la BDN;
- A.3 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.4 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda.

B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l’animale lasci l’azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontiera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l’allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall’identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell’A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);

- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE - INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA

- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

ATTO A8

**REG. (CE) N. 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003
 ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE
 DI OVINI E CAPRINI; MODIFICA DEL REG. (CE) 1782/2003
 E DELLE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (G.U. L 5 DEL 9.1.2001, PAG. 8).
 Articoli 3, 4 e 5.**

Recepimento nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);

- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007).
- Circolare del 28/07/2005 applicativa del Reg. (CE) 21/2004 del 17/12/2003.

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità si applicano gli impegni di seguito indicati, riferiti alle *aziende agricole con allevamenti ovicaprini*.

A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.
- C.4 Per i capi nati dopo il 31/12/2009 obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

**ELENCO “B”: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME
DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2006**
(A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG. (CE) 1782/03)

**CAMPO DI CONDIZIONALITA’: SANITA’ PUBBLICA, SALUTE,
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

<p style="text-align: center;">ATTO B9 DIRETTIVA 91/414/CEE IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI Articolo 3</p>

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. della Repubblica Italiana n.122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60).
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (S.O. alla G.U. della Repubblica Italiana n. 165 del 18.07.2001
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. della Repubblica Italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai “Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione” e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni: articolo 5 e allegato 5.
- Decreto del Ministro della Salute 9 marzo 2007, inerente “Limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bentazone, cinosulfuron, dimetenamide, molinate, quinclorac nel territorio della Regione Piemonte, ai sensi del decreto legislativo n. 194/1995, art. 5, comma 20” (G.U. della Repubblica Italiana n. 122 del 28 maggio 2007).

Recepimento regionale

- Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 287 del 17 giugno 2003 «Prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 31 luglio 2003;
- Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2003 n. 7-10295 “Disposizioni di attuazione del DPR 23 aprile 2001 n. 290 per la vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”. – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2003.

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'art. 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità si applicano gli impegni di seguito indicati.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- **Obblighi validi per tutte le aziende:**
 - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
 - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
 - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
 - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
 - documentazione d'acquisto costituita da:
 - fatture o documenti equivalenti intestati all'azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità
 - nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);
 - conservare le fatture d'acquisto dei prodotti.

- **Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):**
 - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino);
 - moduli di acquisto (vedi comma 6 dell'art. 25 del DPR 290/2001) i quali, oltre alle informazioni sul prodotto acquistato, contengano chiaro riferimento al nominativo del titolare dell'autorizzazione all'acquisto e del relativo numero di patentino.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme pur essendo un impegno diretto solo per l'Atto B11 è considerata condizione necessaria per il rispetto del presente Atto; pertanto, l'inosservanza di questo impegno viene considerata una non conformità esclusivamente per l'Atto B11.
2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Inoltre, in zone nel territorio della Regione Piemonte designate come vulnerabili da fitofarmaci si applicano gli impegni definiti dal Decreto del Ministro della Salute 9 marzo 2007, che impone limitazioni all'impiego di prodotti fitosanitari.

ATTO B10

**DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA,
TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI
ANIMALI; ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE
Articoli 3, lettere a), b), d), e), 4, 5, 7.**

Recepimento nazionale

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004);
- Decreto Legislativo n. 158 del 16.03.2006 (G.U. della Repubblica Italiana n. 98 del 28 aprile 2006), come modificato dal D.lgs n.232 del 9 novembre 2007 (G.U. della Repubblica Italiana n. 291 del 15 dicembre 2007): "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni di animali, e della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del D.lgs 4 agosto 1999, n. 336" e successive modifiche e integrazioni.

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità si applicano gli impegni di seguito indicati.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destinare alla commercializzazione animali o prodotti (latte, uova, carne, ecc.) derivati da animali ai quali:
 - siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati;
 - oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene;
 - oppure sia stato somministrato un trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), ma non sia rispettato il tempo di sospensione.

ATTO B11

REG. (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PRINCIPI E REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE, PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE,

Articoli 14, 15, 17 (paragr. 1) (*), 18, 19 e 20

(*) attuato in particolare da:

- **Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- **Direttiva 2004/28/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 31 marzo 2004**

- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))));**
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);**
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;**
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.**
- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 – concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale”;**

Recepimento nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 “Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.” (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente

le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)

- D. Lgs. 6 aprile 2006 n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari.

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all’art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità si applicano alle aziende agricole gli impegni di seguito indicati.

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

1. Produzioni animali

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l’alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

2. Produzioni vegetali

- 2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari (tranne che per l’uso esclusivo in orti e giardini familiari destinati all’autoconsumo);
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Per opportuna registrazione si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

3. Produzione di latte crudo

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

4. Produzione di uova

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
- 4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

5. Produzione di mangimi o alimenti per gli animali

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per opportuna registrazione si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto **3.d.i** deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presenti e reperibili in azienda, anche in copia.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti. In proposito valgono le seguenti specificazioni:

- 1.b l'impegno *“prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali”* viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
- 1.c l'impegno *“assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma”* viene controllato anche per l'Atto B10;
- 2.b l'impegno *“assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma”* viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
- 3.a.ii l'impegno *“assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o che abbiano subito trattamenti illegali”* viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che a vario titolo producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, benché siano condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

ATTO B12

REG. (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

Articoli 7, 11, 12, 13, 15

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità si applicano le norme previste dal regolamento sopra citato.

ATTO B13

DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Articolo 3

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica”, articolo 3 (G.U. della Repubblica Italiana n. 258 del 6 novembre 2006, supplemento ordinario n. 210).

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all’art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità devono essere rispettati gli adempimenti e i divieti stabiliti dall’art. 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274.

ATTO B14
DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO
INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA
CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI E DI MISURE SPECIFICHE
PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI
Articolo 3

Recepimento nazionale

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini“ (G.U. della Repubblica Italiana n.115 del 10 luglio 1996, supplemento ordinario n.115) e sue modifiche e integrazioni.

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all’art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità devono essere rispettati gli adempimenti ed i divieti stabiliti dall’art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini“ (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, è obbligatoria la notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;
- Vaiolo degli ovicaprini;
- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;
- Febbre della Rift Valley.

ATTO B15
DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA
E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

Articolo 3

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini. Articolo 3 (G.U. della Repubblica Italiana n.194 del 22 agosto 2003, supplemento ordinario n.138).

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità deve essere rispettato l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu), stabilito dall'art. 3 del D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003.

**ELENCO “C”: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME
DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2007**
(A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03)

CAMPO DI CONDIZIONALITA’: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

ATTO C16

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4.

Recepimento nazionale

- D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 126 Attuazione della direttiva 2008/119/Ce che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (S.O. alla G.U. n. 180 del 4 agosto 2011).

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all’art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità devono essere rispettati gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011.

ATTO C17

Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Articoli 3 e 4.

Recepimento nazionale

- D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 122 Attuazione della direttiva 2008/120/Ce che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011).

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità devono essere rispettati gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011.

ATTO C18
DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI
Articolo 4

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". (GU della Repubblica Italiana n. 95 del 24 aprile 2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 (G.U. della Repubblica Italiana n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 (G.U. della Repubblica Italiana n. 277 del 28 novembre 2001).

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità devono essere rispettati gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO 2 - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI: ATTO A4 DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE - REGOLAMENTO REGIONALE 29 OTTOBRE 2007, N. 10/R RECANTE: "DISCIPLINA GENERALE DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE E PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA (LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2000, N. 61)" E S.M.I.

Di seguito vengono riportate a scopo riepilogativo ed esplicativo le norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati (91/676/CEE) valevoli per l'anno 2012 in Piemonte; di tali norme, desunte dal Regolamento regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R (pubblicato sul B.U.R.P. n. 44 del 31/10/2007), così come modificato dal Regolamento regionale 19/05/2008 n° 8/R (pubblicato sul B.U.R.P. n. 21 del 22/05/2008), dal Regolamento regionale n. 19/R del 22/12/2008 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 52 del 24/12/2008), dal Regolamento regionale n. 2/R del 23/02/2009 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 8 del 26/02/2009), dal Regolamento regionale n. 9/R del 28/07/2009 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 30 del 30 luglio 2009) nonché dal Regolamento regionale n. 7/R del 20/09/2011 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 38 del 22 settembre 2011), ai cui testi si rinvia, vengono fornite le indicazioni circa l'applicabilità al regime di condizionalità 2012 dei criteri di gestione obbligatori previsti dall'Atto A4, riguardanti le aziende ed i terreni ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base degli atti attuativi del regolamento 10/R.

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.
TITOLO I - Norme generali	
Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)	
Art. 2. (Definizioni)	
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:	
accumuli di letami: i depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità o sui terreni destinati all'utilizzazione;	
allevamenti e aziende esistenti: gli allevamenti e le aziende agricole, zootecniche o agroalimentari in esercizio alla data di entrata in vigore presente regolamento;	
ampliamento di allevamento esistente: ampliamento della capacità zootecnica che comporti la necessità di adeguamenti strutturali;	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.
allevamenti intensivi: quelli soggetti alla vigente normativa in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;	
applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento, mescolamento con gli strati superficiali, iniezione o interrimento;	
area aziendale omogenea: la porzione della superficie aziendale che presenta aspetti uniformi per, ad esempio, caratteristiche dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;	
g) azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati: l'azienda con più del 25 per cento della superficie agricola utilizzata ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola;	
bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;	
concime azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;	
concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;	
consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento;	
destinatario: il soggetto che riceve gli effluenti zootecnici sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;	
effluenti zootecnici: le miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera;	
effluenti zootecnici palabili o non palabili: gli effluenti zootecnici in grado o non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;	
fanghi: i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);	
fertilizzanti: le sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi gli effluenti zootecnici, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti);	
fertilizzazione: l'applicazione al terreno effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.
letami: gli effluenti zootecnici palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:	
1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;	
2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;	
3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3;	
4) i letami, i liquami e i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;	
liquami: gli effluenti zootecnici non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:	
1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;	
2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;	
3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;	
4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3;	
5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati. Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono assimilate ai liquami; in caso contrario, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Capo II;	
stallatico: gli escrementi, l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati, ai sensi del regolamento CE 1069/2009 e sue modificazioni;	
stoccaggio: il deposito temporaneo degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente regolamento;	
trattamento: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti zootecnici o delle acque reflue di cui al presente regolamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;	
utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti zootecnici, nonché delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari individuate dal presente regolamento, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.
sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute, ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;	
titoli d'uso: i titoli di disponibilità dei terreni destinati all'utilizzazione agronomica, ivi compresi quelli destinati esclusivamente all'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue disciplinati dal presente regolamento (c.d. asservimenti).	
Art. 3. (Comunicazione)	
1. L'utilizzazione agronomica è soggetta a comunicazione , redatta in conformità all'Allegato II, Parte A e presentata dal legale rappresentante dell'azienda che produce ed intende utilizzare gli effluenti zootecnici o le acque reflue di cui al presente regolamento tramite procedure collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte, di seguito denominata Anagrafe unica.	Ai fini del regime di condizionalità tale articolo si applica esclusivamente alle aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati.
2. La comunicazione di cui al comma 1, è parte integrante del fascicolo aziendale. Per le nuove aziende la comunicazione è effettuata almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica.	
3. Qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e applicazione al terreno siano suddivise fra più soggetti, questi sono singolarmente tenuti alla presentazione di una comunicazione relativa alle specifiche attività svolte.	
4. Il soggetto tenuto alla comunicazione aggiorna, tramite le procedure di cui al comma 1, le informazioni relative all'utilizzazione agronomica almeno una volta nell'ambito di ogni anno solare, fermo restando l'obbligo di effettuare variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico almeno 20 giorni prima dell'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici o delle acque reflue. L'autorità competente effettua le verifiche sul regolare svolgimento delle operazioni di utilizzazione agronomica sulla base dei dati e delle informazioni disponibili nell'Anagrafe unica al momento del controllo.	
5 bis. Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione: a) le aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati e che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto zootecnico al campo per anno inferiore o uguale a 1.000 kg; b) le aziende non ricadenti in zona vulnerabile da nitrati e che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto zootecnico al campo per anno inferiore o uguale a 3.000 kg."	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.
Art. 4. (Piano di utilizzazione agronomica)	
<p>11. Gli allevamenti intensivi nonché gli allevamenti bovini con più di 500 UBA sono tenuti alla presentazione, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 3 e con le modalità previste per la stessa, di un Piano di utilizzazione agronomica completo (PUA) redatto secondo le indicazioni operative definite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei principi e dei criteri di cui all'Allegato II. Il PUA, sottoscritto dal legale rappresentate dell'azienda, deve essere depositato nel fascicolo aziendale; copia cartacea deve essere disponibile in azienda per eventuali controlli. In alternativa al deposito presso il fascicolo aziendale, copia cartacea firmata in originale del PUA può essere inviata alla provincia competente entro 15 giorni dalla trasmissione informatica del medesimo. Il PUA ha validità quinquennale, purché non subentrino modifiche significative delle tecniche agronomiche oppure non si verifichi una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>a) aumento superiore al 25 per cento della quantità di azoto zootecnico gestito;</p> <p>b) aumento superiore al 25 per cento del carico zootecnico (kg di azoto zootecnico per ettaro di terreno oggetto della distribuzione);</p> <p>c) riduzione superiore al 25 per cento della superficie oggetto della distribuzione.</p>	<p>Ai fini del regime di condizionalità tale articolo si applica esclusivamente alle aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati.</p>
<p>2. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, oltre alle aziende di cui al comma 1 sono tenute alla presentazione del Piano di utilizzazione agronomica:</p> <p>a) nella forma completa (PUA), le aziende che utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 6.000 chilogrammi;</p> <p>b) nella forma semplificata (PUAS), le aziende che utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 3.000 chilogrammi e inferiore o uguale a 6.000 chilogrammi. Il PUAS è redatto e presentato con le modalità di cui al comma 1.</p>	
<p>3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 si applicano, con riferimento alla quantità di effluente, anche alle aziende che svolgono singole fasi di utilizzazione agronomica.</p>	
<p>4. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, il Piano di utilizzazione agronomica e' di raccomandata applicazione per tutte le aziende zootecniche</p>	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.
Art. 5. (Registrazione delle fertilizzazioni e trasporto)	
1. Al fine di garantire un adeguato controllo sulla movimentazione del materiale destinato all'utilizzazione agronomica, le aziende sono tenute agli obblighi di registrazione delle fertilizzazioni e di documentazione del trasporto di cui all'Allegato III.	Ai fini del regime di condizionalità tale articolo si applica alle sole aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati..
2. Le registrazioni e la documentazione di trasporto di cui al comma 1 sono conservate per un minimo di tre anni e rese disponibili alle autorità preposte al controllo della stessa.	
(Art. 5) ALLEGATO III	
Registrazione delle fertilizzazioni e documenti di trasporto	
Parte A – Registrazione delle fertilizzazioni	
<p>Allo scopo di dimostrare la rispondenza tra i principi agronomici presentati nel Piano di utilizzazione e le operazioni di fertilizzazione effettuate, le aziende tenute alla redazione del Piano stesso, sia in forma completa che semplificata, devono registrare le operazioni di fertilizzazione effettuate, sia organiche che minerali, e conservare il relativo registro per un minimo di tre anni.</p> <p>Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data inerente l'operazione di fertilizzazione, e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.</p> <p>Le aziende ricadenti in ZVN, diverse da quelle suindicate, che dispongono di una SAU superiore a 20 ha sono anch'esse tenute alla compilazione e conservazione del registro delle operazioni di fertilizzazione. In alternativa al registro delle fertilizzazioni, tali aziende possono conservare la documentazione giustificativa relativa all'acquisto di concimi azotati, purché se ne possa desumere la quantità di unità fertilizzanti utilizzata.</p>	
Parte B – Documenti di trasporto	
Al fine di una corretta movimentazione degli effluenti zootecnici e/o delle acque reflue, il trasporto degli stessi tramite la rete viaria pubblica (autostrade, superstrade, strade statali, provinciali, comunali) può avvenire solo in presenza della seguente documentazione di accompagnamento:	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.
<p>Trasporto in proprio, compresa l'acquisizione di effluenti/acque reflue extra-aziendali da distribuire sui terreni di cui si ha titolo d'uso: 1. copia della comunicazione aziendale.</p> <p>Trasporto per conto terzi, compresa la cessione a terzi con trasporto e/o distribuzione a carico del cedente sui terreni di cui ha titolo d'uso l'azienda che acquisisce: 1. estremi identificativi della comunicazione dell'azienda da cui origina l'effluente/acqua reflua; 2. dichiarazione in carta libera che riporta natura e quantità degli effluenti/acque reflue trasportati, gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e gli estremi identificativi del mezzo di trasporto.</p> <p>Quanto sopra indicato non si applica alle aziende che utilizzano meno di 3000 kg di azoto di origine zootecnica all'anno.</p>	
(Art. 26, comma 5) ALLEGATO IV	
Irrigazione	
<p>I volumi irrigui da apportare ai terreni sui quali sono distribuiti effluenti di origine zootecnica, a integrazione della componente minerale della concimazione, dovranno essere dimensionati per limitare l'infiltrazione negli orizzonti subsuperficiali delle acque somministrate, che potrebbero portare alle falde azoto in forma nitrica disciolta o trascinare sostanze in sospensione, nonché per limitare il ruscellamento verso il reticolo superficiale artificiale o naturale.</p> <p>A tal fine, con riferimento alle particelle di terreno che ricevono acqua in forma turnata, non è consentito l'apporto di liquami o l'interramento di letame il giorno precedente a quello in cui cade la ruota irrigua. Analogamente per le particelle che ricevono acqua "alla domanda" non è consentito apportare liquami o interrare letame il giorno che precede il programmato intervento irriguo.</p> <p>Fa eccezione a quanto precisato l'attività di fertirrigazione.</p> <p>Sulle particelle irrigue in cui vengono distribuiti gli effluenti animali è consigliata l'adozione delle tecniche irrigue che consentono il dimensionamento adeguato dei volumi d'acqua da</p>	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.
<p>apportare e la loro regolare distribuzione quali ad esempio i metodi ad aspersione o a microirrigazione.</p> <p>Nell'ambito del Codice di buona pratica agricola per l'irrigazione previsto dal Piano regionale di tutela delle acque, saranno fornite ulteriori indicazioni tecniche per una corretta irrigazione. Dettagli aggiuntivi potranno inoltre derivare dai risultati dell'attività sperimentale in corso avviata dalla Regione Piemonte in materia di fertirrigazione.</p>	
TITOLO II -Zone <u>non</u> designate come vulnerabili da nitrati di ogine agricola	
Sezione I	
Criteri generali e divieti	
Art. 6. (Criteri generali di utilizzazione agronomica)	
1. L'utilizzazione agronomica è consentita purché siano garantiti:	
a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque;	
b) l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture.	
Art. 7. (Divieti di utilizzazione dei letami)	
Art. 8. (Divieti di utilizzazione dei liquami)	
Non rilevante ai fini del regime di condizionalità dell'Atto A4	
Sezione II	
Trattamento e contenitori di stoccaggio	
Art. 9. (Trattamenti)	
Non rilevante ai fini del regime di condizionalità dell'Atto A4	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.
Art. 10. (Stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili)	
1. Gli effluenti zootecnici palabili destinati all'utilizzazione agronomica sono raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità dell'Atto A4
2. Fermo restando quanto disposto al comma 7, lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione.	
3. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio della platea.	
5. Il dimensionamento della platea di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è calcolato sulla base dei coefficienti di cui alla tabella 1 dell'Allegato I.	
7. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:	
a) le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate;	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità dell'Atto A4
b) le fosse profonde dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati nell'allevamento a terra nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.	
8. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili, fatti salvi i casi in cui i medesimi vengano accumulati in pozzetti annessi alle platee o le modalità di gestione ne consentano la significativa riduzione dei volumi.	
9. Fatta eccezione per gli adeguamenti imposti dal presente regolamento, è vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po.	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.
10. Le aree non impermeabilizzate funzionalmente connesse alle strutture di allevamento ed interessate dalla presenza di animali sono soggette a periodica asportazione degli effluenti al fine di evitare accumuli di deiezioni. Sono inoltre adottati accorgimenti volti a contenere i fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque meteoriche e di sgrondo.	
Art. 11. (Accumulo dei letami)	
1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami maturi, a valle dello stoccaggio effettuato ai sensi dell'articolo 10, esclusi gli altri materiali assimilati, è ammesso per un periodo non superiore a tre mesi.	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità dell'Atto A4
2. L'accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti non ancora lavorati ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi.	
3. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso punto per più di una stagione agraria e ed è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze:	
5 metri dalle scoline o dal reticolo minore di drenaggio;	
30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali;	
40 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;	
50 metri da abitazioni e 20 metri da strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali;	
4. La conduzione dell'accumulo deve essere tale da:	
a) limitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo e il contatto con acque di ristagno; a tale scopo, in assenza di copertura superiore, fatte salve le modifiche conseguenti alla permanenza in campo, l'accumulo deve svilupparsi in altezza favorendo il deflusso superficiale delle acque piovane;	
b) garantire il drenaggio del percolato prima del trasferimento in campo durante le fasi di stoccaggio;	
c) favorire l'aerazione della massa.	
5. L'accumulo è vietato ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po nei territori ricadenti in Fascia A e nei terreni sistemati a campoletto.	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite, nel rispetto delle finalità del presente regolamento, specifiche norme per la realizzazione di cumuli eseguiti nell'ambito dell'agricoltura biologica o di forme tradizionali di valorizzazione della sostanza organica.	
Art. 12. (Stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili)	
1. Gli effluenti zootecnici non palabili destinati all'utilizzazione agronomica sono raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità dell'Atto A4
2. Gli stoccaggi degli effluenti zootecnici non palabili sono realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando tali acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.	
3. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare, tenuto conto dei valori medi di evaporazione, deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici. Deve essere in ogni caso prevista l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché delle acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie, dei valori medi di evaporazione e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.	
4. Il fondo e le pareti dei contenitori sono adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti zootecnici stessi all'esterno.	
5. Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità $K > 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori sono impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.
6. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 chilogrammi di azoto all'anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.	
7. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio è calcolato in modo tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.	
.....	
.....	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità dell'Atto A4
13. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.	
14. Fatta eccezione per gli adeguamenti imposti dal presente regolamento, è vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po.	
15. Le aree non impermeabilizzate funzionalmente connesse alle strutture di allevamento ed interessate dalla presenza di animali sono soggette a periodiche asportazione degli effluenti al fine di evitare accumuli di deiezioni. Sono inoltre adottati accorgimenti volti a contenere i fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque meteoriche e di sgrondo.	
Sezione III	
Modalità di utilizzazione agronomica	
Art. 13. (Tecniche di distribuzione)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità dell'Atto A4
Art. 14. (Dosi di applicazione)	Idem come sopra
CAPO II	
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA AZIENDE AGRICOLE E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità dell'Atto A4

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.
Art. 15. (Ambito di applicazione)	Idem come sopra
Art. 16. (Criteri generali di utilizzazione)	Idem come sopra
Art. 17. (Divieti di utilizzazione)	Idem come sopra
Art. 18. (Stoccaggio e trattamento)	Idem come sopra
Art. 19. (Tecniche di distribuzione)	Idem come sopra
Art. 20. (Dosi di applicazione)	Idem come sopra
TITOLO III - Programma di azione per le zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola	
Art. 21. (Disposizioni generali)	
1. Nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue di cui al presente regolamento e degli altri fertilizzanti è soggetta alle disposizioni di cui al presente Titolo, che costituiscono il relativo Programma d'azione.	
2. Fermo restando quanto previsto al presente Titolo, per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, Capo II.	
Art. 22. (Divieti di utilizzazione dei letami, degli altri ammendanti organici e dei concimi azotati)	
1. L'utilizzazione agronomica del letame, dei materiali ad esso assimilati e degli altri ammendanti organici, nonché dei concimi azotati è vietata:	
a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.
impianto e successivo mantenimento;	
b) nei boschi;	
c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;	
d) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali ed artificiali classificati ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po e di quelli soggetti agli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque;	
e) entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;	
f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;	
g) nelle ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati;	
h) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;	
i) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.	
i bis) sui terreni con pendenze superiori al 10 per cento; tale valore può essere incrementato fino al 15 per cento qualora esista una copertura vegetale e siano adottate appropriate tecniche di conservazione del suolo o, nel caso degli arativi, l'incorporazione del materiale palabile entro 24 ore dalla distribuzione.	
2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.	
Art. 23. (Divieti di utilizzazione dei liquami e dei fanghi)	
1. L'utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi è vietata:	
a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato nella fase di impianto della coltura e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.
b) nei boschi;	
c) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;	
d) entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;	
e) in prossimità di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada:	
1) 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione;	
2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati.	
f) in prossimità di abitazioni, sulla base dei seguenti limiti misurati dal confine dell'insediamento abitativo:	
1) 50 metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea in pressione;	
2) 10 metri, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e, fatta eccezione per i prati, il tempestivo o immediato interrimento;	
g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;	
h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;	
i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;	
j) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;	
k) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;	
l) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;	
m) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.	
2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere c) e d), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, di larghezza corrispondente a quelle indicate all'articolo 22, comma 1, lettere c), d) ed e); è altresì raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.
<p>3. L'utilizzo dei liquami e dei fanghi è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10 per cento. Tale limite può essere incrementato fino al 15 per cento qualora siano adottate le migliori tecniche di distribuzione disponibili quali, in assenza di coltura, l'iniezione diretta nel suolo oppure la distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore e, in presenza di coltura, l'iniezione diretta, se tecnicamente possibile, oppure la distribuzione superficiale a bassa pressione. L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10 per cento è in ogni caso vietata quando sono previste piogge più che deboli entro i successivi 3 giorni.</p>	
<p>3 bis. Nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze fino al 30 per cento è permessa assicurando che il quantitativo applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente 50 kg/ha di azoto e 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive deve inoltre essere rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:</p> <p>a) le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;</p> <p>b) devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;</p> <p>c) le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza, oppure usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);</p> <p>d) deve essere assicurata una copertura vegetale durante la stagione invernale.</p>	
<p>3 ter. Nei comuni classificati svantaggiati di montagna, individuati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999, i divieti di cui al comma 3 bis non si applicano nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.”.</p>	
<p>Art. 24. (Stoccaggio, accumulo e trattamenti)</p>	
<p>1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e per l'accumulo dei letami si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.</p>	
<p>2. La capacità di stoccaggio per i materiali palabili non può essere inferiore al volume di materiale prodotto in 90 giorni, fatta eccezione per le deiezioni degli avicoli essiccate con</p>	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.
processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per le quali non può essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.	
3. La capacità di stoccaggio per i materiali non palabili, calcolata in rapporto alla quantità di effluenti prodotti durante la stabulazione del bestiame, al netto del vuoto sanitario, non può essere inferiore al volume di materiale prodotto in:	
a) 120 giorni per gli allevamenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicapri, in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini;	
b) 180 giorni per:	
1) gli allevamenti di bovini da carne, suini e avicunicoli;	
2) gli allevamenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicapri, in aziende diverse da quelli di cui alla lettera a).	
4. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.	
5. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.	
Art. 25. (Modalità di utilizzazione agronomica)	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.
<p>1. L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietata nella stagione autunno-invernale, ed in particolare nei seguenti periodi minimi:</p> <p>a) 90 giorni (a partire dal 15 novembre) per i concimi azotati e gli ammendanti organici, per i letami e i materiali ad essi assimilati, fatti salvi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) il letame con contenuto di sostanza secca pari o superiore al 20 per cento ed assenza di percolati, utilizzato sui prati permanenti o avvicendati, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio; 2) l'ammendante compostato con tenore di azoto totale inferiore al 2,5 per cento sul secco, di cui non oltre il 15 per cento come azoto ammoniacale, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio; 3) le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per cui il divieto si applica dal 1° novembre alla fine di febbraio; <p>b) 120 giorni (a partire dal 1° novembre) per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, fatto salvo il liquame distribuito su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-crops), per il quale il divieto si applica nel periodo 15 novembre -15 febbraio.</p>	
<p>2. Fatto salvo il divieto di spandimento dei liquami e dei materiali ad essi assimilati nel periodo 1° novembre – 31 gennaio, su richiesta motivata e provvedendo ad informarne il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, la Giunta regionale può disporre la temporanea sospensione dei periodi di divieto di cui al comma 1 in caso di particolari situazioni climatiche.</p>	
<p>Art. 26. (Dosi di applicazione dei fertilizzanti)</p>	
<p>1. Al fine di garantire il riequilibrio territoriale dell'utilizzo dei fertilizzanti, attraverso l'incremento dell'efficienza azotata degli effluenti zootecnici in sostituzione di concimi azotati, sono prioritariamente impiegati come fertilizzanti, ove disponibili, gli effluenti zootecnici, la cui quantità di applicazione al terreno è calcolata tenendo conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori.</p>	
<p>2. La quantità di effluente zootecnico di cui al comma 1 non deve in ogni caso determinare in</p>	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.
ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 chilogrammi per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l'applicazione degli effluenti zootecnici e calcolato sulla base dei valori della tabella 2 dell'Allegato I o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati nell'allegato stesso.	
2 bis. Il limite di apporto azotato di cui al comma 2 può essere superato alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla Commissione europea con propria decisione, ai sensi del paragrafo 2, lettera b) dell'allegato III della Direttiva 91/676/CEE, nel rispetto delle indicazioni operative definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.	
3. I limiti di cui al comma 2 sono comprensivi delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici di origine animale e dalle acque reflue di cui al presente regolamento.	
4. Le dosi di effluente zootecnico e l'eventuale integrazione di fertilizzanti e di ammendanti organici sono definite nel rispetto dei criteri generali di cui all'Allegato II, nonché delle indicazioni tecniche e dei limiti massimi colturali di cui all'Allegato V. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale di cui al comma 2 deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.	
5. Al fine di contenere la dispersione di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee, le tecniche di distribuzione devono assicurare il rispetto dei criteri generali e dei vincoli di cui all'articolo 13, nonché la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui all'Allegato IV al presente regolamento.	
6. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura o altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.	
7. L'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti e degli ammendanti organici deve avvenire nel rispetto dei criteri generali stabiliti nell'Allegato V.	
(Art. 26, comma 7) ALLEGATO V	
1.1. Criteri e vincoli generali per l'utilizzazione agronomica	
Allo scopo di ridurre i fenomeni di perdita d'azoto per lisciviazione ed ottimizzare l'efficienza della	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.																									
<p>concimazione, la distribuzione dell'azoto deve avvenire nelle fasi di maggior necessità delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo in più somministrazioni.</p> <p>Fatta eccezione per l'uso agronomico di effluenti zootecnici, acque reflue e ammendanti organici, le concimazioni azotate sono consentite soltanto in presenza della coltura o al momento della semina, ad eccezione dei seguenti casi di presemina:</p> <p>1) su colture annuali a ciclo primaverile estivo, limitando al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;</p> <p>2) con impiego di concimi contenenti più elementi nutritivi.</p> <p>Nei casi 1 e 2, la somministrazione di N in presemina non può essere superiore a 30 chilogrammi per ettaro.</p> <p>Fatte salve le norme più restrittive indicate dal presente regolamento per le singole colture, non sono ammessi apporti in un'unica soluzione superiori ai 100 chilogrammi per ettaro di N per le colture erbacee ed orticole ed ai 60 chilogrammi per ettaro per le colture arboree.</p> <p>L'apporto di azoto proveniente dalla fertilizzazione non deve superare i quantitativi di cui alla tabella 1. Nel caso in cui la coltura praticata non sia compresa nella suddetta tabella, deve essere adottato il limite che si applica alla categoria principale cui la coltura appartiene. Nel caso di doppia coltura, restano validi i singoli limiti per coltura. Le autorità competenti, per motivate ragioni di tutela ambientale, possono stabilire limiti inferiori per una specifica area, purché ciò sia giustificato nel Piano di Tutela delle acque e/o nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (artt. 121 e 117 del D.Lgs. 152/2006), oltretutto correlato alle misure generali e specifiche di conservazione previste per i siti della Rete Natura 2000.</p> <p>Tabella 1 - Valori massimi di azoto efficiente da apportare alle colture con la fertilizzazione per conseguire la resa media indicata. Il fattore correttivo indica l'ulteriore quota di azoto efficiente applicabile per ogni unità di produzione che superi la resa media.</p>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="271 1098 739 1189">Coltura</th> <th data-bbox="739 1098 907 1189">Apporto massimo kg N/ha</th> <th data-bbox="907 1098 1019 1189">Resa t/ha</th> <th data-bbox="1019 1098 1131 1189">Fattore correttivo kg N/t</th> <th data-bbox="1131 1098 1350 1189">note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" data-bbox="271 1189 1350 1220"><i>Erbacee di pieno campo</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 1220 739 1252">Frumento tenero</td> <td data-bbox="739 1220 907 1252">180</td> <td data-bbox="907 1220 1019 1252">6,5</td> <td data-bbox="1019 1220 1131 1252">gran</td> <td data-bbox="1131 1220 1350 1252">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 1252 739 1284">Frumento duro e grani di forza</td> <td data-bbox="739 1252 907 1284">190</td> <td data-bbox="907 1252 1019 1284">6,0</td> <td data-bbox="1019 1252 1131 1284">gran</td> <td data-bbox="1131 1252 1350 1284">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 1284 739 1305">Orzo</td> <td data-bbox="739 1284 907 1305">150</td> <td data-bbox="907 1284 1019 1305">6,0</td> <td data-bbox="1019 1284 1131 1305">gran</td> <td data-bbox="1131 1284 1350 1305">1</td> </tr> </tbody> </table>	Coltura	Apporto massimo kg N/ha	Resa t/ha	Fattore correttivo kg N/t	note	<i>Erbacee di pieno campo</i>					Frumento tenero	180	6,5	gran	1	Frumento duro e grani di forza	190	6,0	gran	1	Orzo	150	6,0	gran	1	
Coltura	Apporto massimo kg N/ha	Resa t/ha	Fattore correttivo kg N/t	note																						
<i>Erbacee di pieno campo</i>																										
Frumento tenero	180	6,5	gran	1																						
Frumento duro e grani di forza	190	6,0	gran	1																						
Orzo	150	6,0	gran	1																						

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.)						Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.
Avena	110	4,5	gran	20	1	
Segale	120	4,5	gran	21	1	
Triticale	150	6,0	gran	20	1	
Riso	160	7,0	gran	18		
MAIS IRRIGUO DA GRANELLA	280	13,0	gran	17	2	
Mais non irriguo da granella	210	10,4	gran	10	2	
Mais irriguo da insilato	280	23,0	ss	17	2	
Mais non irriguo da insilato	210	18,4	ss	10	2	
Sorgo da granella	220	7,5	gran	23	3	
Sorgo da insilato	220	16,0	ss	11	3	
Erbaio invernale di loiessa	120	7,0	ss	14		
Erbaio estivo di panico	110	7,0	ss	13		
Prati avvicendati o permanenti	300	13,0	ss	18	4	
Prati avvicendati di sole leguminose	170				5	
Leguminose da granella (pisello, soia)	30				5	
Colza	150	4,0	gran	30	6	
Girasole	120	3,5	gran	27	6	
Barbabietola da zucchero	160	60,0	tq	2	6	
Tabacco	200	4,4	tq	36		
Patata	190	48,0	tq	3,2	6, 7	
Pomodoro	180	80,0	tq	1,8	6, 7	
<i>Arboree</i>						
Actinidia	150	25	tq			
Albicocco	135	13	tq			
Ciliegio	120	9	tq			
Melo	120	35	tq			
Nocciolo	100	2	tq			
Noce	120	4	tq			
Pero	120	30	tq			
Pesco	175	25	tq			
Susino	120	20	tq			
Vite su suolo lavorato	70	9	tq			

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.				Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.	
Vite alta produzione	100	18	tq		
Pioppo	120	20	ss		
Pioppo da biomassa	130	15	ss		
Orticole					8
Aglione	170	9	tq		
Asparago verde	210	7	tq		
Basilico	110	20	tq		
Bietola da coste	190	35	tq		
Biet. Rosse	90	40	tq		
Bietola da foglie	280	25	tq		
Broccolo	180	20	tq		
Cavolo cappuccio	250	27	tq		
Carota	195	55	tq		
Cavolfiore	225	35	tq		
Cavolo verza	165	30	tq		
Cece	80	3	tq		
Cetriolo	225	25	tq		
Cicoria	210	32	tq		
Cipolla	160	35	tq		
Cocomero	130	60	tq		
Endivie	130	35	tq		
Fagiolino da industria	70	9	tq		
Fagiolino da mercato fresco	50	9	tq		
Fagiolo	70	4	tq		
Finocchio	240	38	tq		
Fragola	160	35	tq		
Lattuga	130	30	tq		
Mais dolce	170	16	tq		
Melanzana	175	70	tq		
Melone	140	35	tq		
Peperone	200	50	tq		
Porro	126	35	tq		
Prezzemolo	100	20	tq		

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.				Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.
Radicchio Chioggia	161	35	tq	
Radicchio	190	20	tq	
Ravanello	80	30	tq	
Ravanello da seme	160	n.d.	tq	
Scalogno	120	8	tq	
Sedano	250	80	tq	
Spinacio da industria	190	20	tq	
Spinacio da mercato fresco	125	13	tq	
Verza	150	35	tq	
Verza da industria	150	35	tq	
Verza da seme	160	n.d.	tq	
Zucca	210	40	tq	
Zucchini da industria	190	50	tq	
Zucchini da mercato fresco	190	50	tq	
<p>LEGENDA ss= sostanza secca; gran= granella all'umidità commerciale; tq= tal quale</p> <p>NOTE</p> <p>1) I valori sono validi sia per i cereali trebbiati, sia raccolti come erbaio dopo la maturazione latteo-cerosa.</p> <p>2) Ridurre N efficiente e resa del 20% in caso di semina tardiva dopo erbaio invernale. Il fattore correttivo non cambia.</p> <p>3) Ridurre N efficiente e resa del 45% in caso di semina dopo la raccolta di un cereale vernino. Il fattore correttivo non cambia.</p> <p>4) Ridurre N efficiente e resa del 30% se il prato non è irrigato, in aree con piovosità annuale inferiore a 1000 mm. Il fattore correttivo non cambia.</p> <p>5) La fertilizzazione è ammessa solo alla preparazione del terreno per la semina o alla semina.</p> <p>6) Dopo la raccolta i residui colturali rimangono in campo.</p> <p>7) Classificabili anche come colture orticole.</p> <p>8) Nel caso di più cicli di colture orticole sul medesimo terreno nello stesso anno, la somma dei fabbisogni di N efficiente delle diverse colture non può comunque superare i 340 kg/ha (450 kg/ha per colture in serra o sotto tunnel).</p>				

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.
<p>I quantitativi di azoto di cui alla tabella 1 sono espressi come azoto efficiente. Ai fini del calcolo dell'azoto efficiente deve essere considerata pari a 1 l'efficienza dell'azoto distribuito con i concimi minerali. Riguardo agli effluenti di allevamento, essa dipende dal tipo di effluente, dall'epoca di distribuzione, dal tipo di suolo e dai quantitativi applicati, così come valutati all'Allegato B.</p> <p>I limiti di tabella 1 devono essere ridotti nei seguenti casi: - coltura che segue l'aratura di un prato avvicendato di almeno 3 anni = - 40 kg N/ha; - coltura che segue l'aratura di un medicaio di almeno 3 anni = - 60 kg N/ha.</p> <p>I limiti massimi di tabella 1 possono essere superati qualora l'azienda giustifichi e dimostri nel PUA, sulla base di opportuna documentazione (fatture di vendita o analogha documentazione), che il livello produttivo raggiunto negli ultimi 3 anni supera quello medio tabellare.</p>	
TITOLO IV - Norme finali e transitorie	
Art. 27. (Controlli)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità dell'Atto A4
Art. 28. (Ulteriori controlli in zone vulnerabili)	Idem come sopra
Art. 28 bis. (Stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici)	
<p>1. Ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici, i sindaci, in qualità di autorità sanitaria, nei soli casi in cui venga accertata una situazione di rischio di tracimazione dell'effluente zootecnico dalle strutture di stoccaggio delle aziende agricole in conseguenza dello straordinario accumulo di precipitazioni atmosferiche e del prolungamento del periodo di stoccaggio obbligatorio degli effluenti zootecnici conseguente ai divieti di distribuzione in campo stabiliti dal presente regolamento, possono per il tempo strettamente necessario al superamento della situazione di rischio:</p> <p>a) imporre che i volumi di stoccaggio eventualmente utilizzabili presso altre aziende agricole ubicate nel medesimo comune siano messi a disposizione per l'accumulo temporaneo degli effluenti a rischio di tracimazione;</p> <p>b) autorizzare il trasferimento degli effluenti eccedenti la disponibilità di stoccaggio dalle aziende produttrici verso altre aziende agricole ubicate in comuni vicini che si siano rese disponibili su base volontaria o in conseguenza di imposizioni stabilite dal sindaco del</p>	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.
<p>competente comune ai sensi della lettera a);</p> <p>c) verificare, presso il gestore del servizio idrico integrato, la temporanea disponibilità all'accettazione degli effluenti eccedenti nelle infrastrutture di depurazione delle acque reflue urbane;</p> <p>d) autorizzare, nel caso in cui le misure di cui alle lettere a), b) e c) non siano sufficienti a eliminare il rischio, la distribuzione in campo in deroga ai divieti stabiliti dal presente regolamento, purché attuata tramite adeguate tecniche, ivi compreso se possibile l'interramento immediato dell'effluente zootecnico, e limitatamente ai soli volumi necessari ad evitare il rischio di tracimazione dell'effluente stesso dalle strutture di stoccaggio aziendali.</p>	
<p>2. I provvedimenti assunti ai sensi del comma 1 sono comunicati, per quanto di competenza, alle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio</p>	Idem come sopra
<p>Art. 30. (Formazione e informazione degli agricoltori)</p>	Idem come sopra
<p>Art. 31. (Gestione delle informazioni connesse all'utilizzazione agronomica)</p>	Idem come sopra
<p>Art. 32. (Norme transitorie)</p>	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità dell'Atto A4
<p>1. Le aziende zootecniche esistenti redigono e depositano in formato cartaceo presso il proprio fascicolo aziendale la comunicazione riguardante l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici di cui all'articolo 3 entro il 30 giugno 2008 in conformità ai contenuti dell'allegato II, parte C. La comunicazione deve essere inserita nel sistema on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte nell'ambito dell'Anagrafe unica, entro i successivi 30 giorni. I restanti contenuti della comunicazione, ove prescritti, sono completati, sempre tramite il servizio on-line, entro il 31 marzo 2009 in conformità ai contenuti dell'allegato II, parte A. Nel caso di aziende non zootecniche e piccole aziende agroalimentari esistenti, la comunicazione di utilizzazione agronomica deve essere presentata, sempre tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, entro il 31 marzo 2009.</p>	
<p>2. Le aziende esistenti, qualora tenute, presentano il Piano di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 4 entro il 15 novembre 2009, tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento.</p>	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2012.
3. Le aziende che debbano effettuare investimenti finalizzati al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, presentano alle province competenti per territorio per la relativa approvazione, entro il 31 marzo 2009, un programma di adeguamento redatto secondo lo schema definito dalla Giunta regionale entro il 30 giugno 2008; lo stesso schema stabilisce, inoltre, le tolleranze massime ammissibili per l'adeguamento strutturale delle aziende. Il piano di adeguamento di cui al presente comma è aggiornato, ove necessario, a seguito della presentazione del Piano di utilizzazione agronomica di cui al comma 2. Sulla base delle risultanze emerse, la Regione potrà definire, nel rispetto degli orientamenti comunitari, i necessari strumenti finalizzati a favorire il sostegno dell'adeguamento stesso.	
4. Ferme restando le scadenze definite dalle deliberazioni della Giunta regionale attuative del regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione), le previsioni del programma di adeguamento di cui al comma 2 e le eventuali prescrizioni dettate in merito dalla provincia competente sono realizzate entro il 31 dicembre 2010.	
5. Per le aziende esistenti che procedono all'utilizzazione agronomica delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento il divieto di cui all'articolo 25 si applica entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.	
6. Fatta eccezione per i casi di ampliamento di allevamenti zootecnici esistenti, le aziende zootecniche che, in applicazione delle disposizioni regionali vigenti in materia, abbiano provveduto all'adeguamento delle proprie strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e l'entrata in vigore del presente regolamento, sono esonerate dall'eventuale obbligo di ulteriore adeguamento delle strutture stesse in applicazione di diversi limiti imposti dal presente regolamento, fino al 31 dicembre 2013.	
Art. 33. (Abrogazioni)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità dell'Atto A4
Art. 34. (Entrata in vigore)	
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.	

ALLEGATO 3
ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL
MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE E AMBIENTALI

(regolamento CE n. 73/2009, artt. 4-6 e allegato III)

CAMPO DI CONDIZIONALITA': BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

OBIETTIVO 1 - EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

STANDARD 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

STANDARD 1.2: Copertura minima del suolo

STANDARD 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

STANDARD 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

STANDARD 2.2: Avvicendamento delle colture

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

STANDARD 3.1: Uso adeguato delle macchine

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

STANDARD 4.1: Protezione del pascolo permanente

STANDARD 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

STANDARD 4.3: Manutenzione degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

STANDARD 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

STANDARD 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

STANDARD 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

STANDARD 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

STANDARD 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

PREMESSA

In merito all'ambito di applicazione, riportato per ciascuna delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, va ricordato che, a norma dell'articolo 1, comma 2 del DM n. 30125 del 22/12/2009, tali norme riguardano le superfici agricole relative a:

- a) pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009;
- b) indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento CE n. 1698/05;
- c) pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre e successive modifiche ed integrazioni, relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione.

OBIETTIVO 1 - EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

STANDARD 1.1

Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n 30125 del 22.12.2009 e s.m.i.);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3, comma 6 del D.M. n 30125 del 22.12.2009 e s.m.i.).

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, lo standard prevede i seguenti impegni:

- a) la realizzazione di solchi acquai temporanei ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza, affinché l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione dei solchi stessi e sia convogliata in fossi ed alvei naturali disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati, in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento, a non più di 80 m l'uno dall'altro.
L'impegno si applica ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziati dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni.
Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del presente standard, la condizionalità è da ritenersi rispettata;
- b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- c) la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Deroghe

In riferimento all'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse deroghe laddove, a causa dell'elevata pendenza, la realizzazione dei solchi acquai temporanei comporterebbe rischi per la stabilità del mezzo meccanico o laddove sia assente una rete di canali irrigui o artificiali in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai.

In tali casi, al fine di proteggere il suolo dall'erosione è necessario un intervento alternativo che consiste nel realizzare, con modalità atte ad assicurare la funzionalità delle macchine e la sicurezza degli operatori, fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a 5 metri e ad una distanza di non più di 60 metri le une dalle altre.

In deroga all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In deroga all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

<p>STANDARD 1.2 Copertura minima del suolo</p>

Ambito di applicazione

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3, comma 6 del D.M. n 30125 del 22.12.2009 e s.m.i.;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto), con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n 30125 del 22.12.2009 e s.m.i.

Impegni applicabili alle aziende agricole

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

In conformità all'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, il presente standard prevede i seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3, comma 6 del D.M. n 30125 del 22.12.2009, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) per le superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto, con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui al punto precedente, che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero da fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la presenza di una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (ad esempio effettuare la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sui terreni ritirati dalla produzione sono ammesse le seguenti deroghe:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

<p>STANDARD 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti</p>
--

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3, comma 6 del D.M. n 30125 del 22.12.2009 e s.m.i.).

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, e al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Deroghe

1. E' consentito il rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità, allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini del collegamento fra i terrazzi).

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: **Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche**

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

<p style="text-align: center;">STANDARD 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali</p>

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo (superfici di cui alle lettere a) dell'articolo 3, comma 6 del D.M. n 30125 del 22.12.2009 e s.m.i.).

Impegni applicabili alle aziende agricole

è opportuno provvedere a una corretta gestione dei residui colturali.

In conformità all'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 - e al fine di favorire la conservazione del livello di sostanza organica nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat – il presente standard vieta la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Deroghe

Sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso.
2. nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
3. Interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Qualora ci si avvalga di una deroga al divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, devono essere comunque rispettate le norme vigenti per la prevenzione degli incendi e gli eventuali regolamenti locali in materia.

Secondo quanto previsto dalla L.R. n. 16 del 9/6/1994 (“Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi”), sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale ad una distanza inferiore a m. 50 da terreni boscati o cespugliati.

Riguardo alla deroga 1 che ammette la bruciatura delle stoppie nelle risaie, in provincia di Vercelli si applica il Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 347 del 15 settembre 1998, il quale prevede che la combustione delle stoppie e dei residui vegetali in genere sia consentita alle seguenti condizioni:

- si può effettuare dal 1° marzo al 15 dicembre;
- deve essere effettuata ad una distanza superiore a m. 100 dal limite delle carreggiate delle strade provinciali e, comunque, di pubblico transito, nonché dalle case, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile;
- deve essere effettuata in un luogo preventivamente circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco;
- per ciascuna azienda di superficie fino a 100 ettari, può riguardare giornalmente una superficie non superiore ai 5 ha;
- per ciascuna azienda di superficie superiore a 100 ettari, non può superare un ventesimo della superficie aziendale totale;
- è consentita esclusivamente nelle ore diurne, in assenza di vento e di nebbia;
- deve esaurirsi inderogabilmente entro e non oltre le ore 17.00 o le ore 18.00 nel periodo dell'ora legale.

Qualora ci si avvalga di una deroga di cui ai punti 2 o 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

<p>STANDARD 2.2: Avvicendamento delle colture</p>
--

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3, comma 6 del D.M. n 30125 del 22.12.2009 e s.m.i.):

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, e al fine di mantenere il livello di sostanza organica del suolo e di salvaguardarne la struttura, il presente standard prevede una durata massima della monosuccessione pari a cinque anni per i seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione della stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

Ai fini della presente norma è considerata come monosuccessione dello stesso cereale la successione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro.

Deroghe

1. E' ammessa la monosuccessione di riso;
2. E' ammesso prolungare la monosuccessione oltre il termine del quinquennio qualora il mantenimento del livello di sostanza organica sia dimostrato mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodiche ufficiali (Walkly Black, Springer Klee, Analizzatore

elementare), durante il primo quinquennio di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale in ogni anno del “periodo in deroga”. Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine del quinquennio in cui è consentita la monosuccessione. E’ richiesta un’analisi del terreno per ogni coltura in monosuccessione; l’appezzamento prescelto deve essere rappresentativo dei suoli interessati dalla monosuccessione. Le modalità di prelievo devono essere conformi alle indicazioni contenute nelle norme tecniche per l’azione 214.1, reperibili sul sito regionale al seguente indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/agrichim/mod_camp.pdf

I referti analitici devono comprendere gli estremi catastali del terreno oggetto di prelievo, o essere corredati da una dichiarazione integrativa del titolare dell’azienda contenente tale informazione. Se in un anno del periodo di deroga viene evidenziata mediante analisi del suolo una diminuzione del livello di sostanza organica, sulle superfici interessate dalla monosuccessione deve essere effettuato almeno uno dei seguenti interventi di ripristino:

- letamazione;
- apporto di liquame;
- apporto di digestato da impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas;
- apporto di ammendante compostato;
- restituzione al terreno delle stoppie e delle paglie (asporto della sola granella);
- sovescio.

Le analisi del terreno non sono richieste se sui terreni interessati dalla monosuccessione, in ogni anno del periodo di deroga, si effettua in via preventiva almeno uno degli interventi sopra citati. L’utilizzo agronomico dei fertilizzanti azotati organici deve rientrare in un sistema di tracciabilità riconosciuto dall’Amministrazione Regionale.

3. La coltivazione di cereali autunno vernini in monosuccessione è ammessa per le zone montane, in cui le coltivazioni a semina primaverile sono assai poco rappresentate o del tutto assenti.

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

<p>STANDARD 3.1: Uso adeguato delle macchine</p>
--

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3, comma 6 del D.M. n 30125 del 22.12.2009 e s.m.i.).

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all’articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, il presente standard stabilisce che gli agricoltori debbano assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno. E’ richiesta l’esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di “tempera”) e con modalità d’uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO
Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

STANDARD 4.1:
Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione

Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3, comma 6 del D.M. n 30125 del 22.12.2009 e s.m.i.):

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, e al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, il presente standard richiede che tutte le superfici a pascolo permanente siano soggette agli impegni di seguito indicati:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1122/2009 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque;

Deroghe

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

STANDARD 4.2:
Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione

Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3, comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009) e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma

6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009).

Impegni applicabili alle aziende agricole

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

In conformità all'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, lo standard prevede i seguenti impegni:

- a) attuazione delle pratiche agronomiche ammesse, consistenti in operazioni di sfalcio o trinciatura, almeno una volta all'anno, entro il 10 ottobre e nel rispetto dei periodi di divieto sotto indicati:
 - tra il 15 febbraio ed il 15 luglio per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
 - tra il 15 marzo ed il 15 luglio per le altre aree.
- b) E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

STANDARD 4.3

Manutenzione degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito di applicazione

Oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009) e vigneti (superfici di cui alla lettera e) dell'articolo 3, comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009).

Impegni applicabili alle aziende agricole

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti e i vigneti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative.

In conformità all'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, lo standard prevede i seguenti impegni:

- a) attuare tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, nonchè evitare la propagazione di erbe infestanti ed il rischio di incendi. In particolare:
 - *per gli oliveti*, effettuare la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, la spollonatura degli olivi e l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante;
 - *per i vigneti*, effettuare la potatura almeno entro il 30 maggio di ciascun anno e, con frequenza almeno triennale, l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite;

Deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

<p>STANDARD 4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio</p>
--

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009).

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, e al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, il presente standard prevede il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in gruppo o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Deroghe

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosì (ad es. rovo).

STANDARD 4.5 Divieto di estirpazione degli olivi

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3, comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009).

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, e al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni investiti a oliveto e delle singole piante di olivo, il presente standard prevede il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.

Deroghe

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale 475 del 1945, o da specifiche leggi regionali vigenti.

STANDARD 4.6 Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati
--

Ambito di applicazione

Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3, comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, e al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni e di evitare il deterioramento dell'habitat, il presente standard prevede il rispetto delle seguenti prescrizioni.

Per i *pascoli permanenti* (intesi come superfici utilizzate soltanto mediante pascolamento) è richiesto il rispetto di un'adeguata densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno¹, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Per i *prati-pascoli permanenti* è richiesto il rispetto dei parametri di carico di bestiame sopra indicati o, in alternativa, l'effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno.

Per i *prati permanenti* è richiesta l'effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09.

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE:

Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

STANDARD 5.1

Rispetto delle procedure di autorizzazione

(nei casi in cui l'utilizzo delle acque a fini irrigui è soggetto ad autorizzazione)

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3, comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Impegni applicabili alle aziende agricole

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., e al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque, il presente standard prevede il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini irrigui è soggetto ad autorizzazione, a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato anche qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

¹Nel caso di periodi di pascolamento inferiori all'anno il numero di UBA per unità di superficie viene quindi proporzionalmente aumentato.

STANDARD 5.2:
Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.)

Impegni applicabili alle aziende agricole

A norma dell'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., e al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, sono richiesti il mantenimento o la costituzione di una *fascia tampone* lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi e canali, in accordo con quanto di seguito specificato.

Sono esclusi dall'applicazione dello standard i seguenti elementi:

- *Scoline e fossi collettori* situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso e altre strutture idrauliche artificiali destinate a raccogliere e convogliare temporaneamente le acque meteoriche;
- *adduttori di acqua per l'irrigazione*, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- *pensili* (corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato);
- *corpi idrici provvisti di argini rialzati* rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

I fiumi, torrenti e canali cui si applica lo standard sono quelli indicati negli elaborati del Piano di gestione dell'Autorità di Bacino.

Ai fini del presente standard, per "*fascia tampone*" s'intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva o arborea, spontanea o impiantata. La larghezza minima della fascia tampone è differenziata in funzione dello stato attuale del corpo idrico, risultante dal monitoraggio:

- almeno *5 metri* di larghezza per corpi idrici superficiali il cui stato attuale è classificato come "*cattivo*" o "*scarso*";
- almeno *3 metri* di larghezza per corpi idrici superficiali il cui stato attuale è classificato come "*sufficiente*" o "*buono*";


La fascia tampone può non essere presente per corpi idrici superficiali il cui stato attuale è classificato come "*elevato*".

In mancanza della classificazione dello stato attuale del corpo idrico, è richiesta l'introduzione di una fascia tampone di 5 metri di larghezza.

La larghezza della fascia tampone viene misurata a partire dal ciglio di sponda del corso d'acqua e al netto della superficie eventualmente occupata da strade che non siano (anche solo parzialmente) inerbite.

Ai fini del presente standard valgono le seguenti definizioni:

- “*Ciglio di sponda*”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- “*Alveo inciso*”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- “*Sponda*”: alveo di scorrimento non sommerso;
- “*Argini*”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.



Sono stabiliti i seguenti impegni inerenti la fascia tampone.

- a) Entro la larghezza minima richiesta per la fascia tampone è vietato effettuare *lavorazioni* del terreno, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente.
- b) E' vietato applicare *fertilizzanti inorganici* entro *5 metri* dai corsi d'acqua, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte "Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua", approvato con D.M. 19 aprile 1999. Tale impegno si intende rispettato con limite di *3 metri*, in presenza di:
 - stato attuale del corpo idrico superficiale interessato "*buono*" o "*elevato*";
 - *frutteti* e *vigneti inerbiti* di produzione *integrata* o *biologica*.Nel solo caso di *fertirrigazione*, l'impegno si considera rispettato se si verificano le condizioni di cui ai due trattini precedenti.
- c) L'utilizzo dei *letami* e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei *concimi azotati* e degli *ammendanti organici*, è soggetto a quanto stabilito dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei *liquami* è soggetto a quanto stabilito dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. L'eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quella relativa all'atto A 4.

Sono esclusi dall'obbligo di estirpazione gli impianti arborei produttivi compresi nella fascia tampone esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono ammessi l'impianto e il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

La classificazione dei corsi d'acqua deve essere disponibile in modo da assicurare la necessaria informazione a livello di singola azienda agricola e l'effettiva controllabilità del requisito.

Deroghe

La deroga agli impegni sopra descritti è ammessa per le risaie.

La deroga all'impegno a) è ammessa nei seguenti casi:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane", come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- colture autunno-vernine seminate prima del 1/1/2012 (nel primo anno di applicazione del presente standard).